



Il Presidente
CARLO BUONAURO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/05/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

BUONAURO CARLO, Presidente
ORILIA LORENZO, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice

in data 08/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7552/2025 depositato il 03/11/2025

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Alfredo Di Franco - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso alfredo.difranco@avvocatismcv.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta

elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2133/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 05/05/2025

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703020 [REDACTED]/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703020 [REDACTED]/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703020 [REDACTED]/2024 IRAP 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2060/2026 depositato il 11/05/2026

Richieste delle parti:

Appellante: accoglimento dell'appello.

Appellata: rigetto dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con sentenza n. 2133/2025, resa pubblica in data 5.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta ha rigettato il ricorso di [REDACTED], liquidatore della [REDACTED] (esercente attività di Call Center -Codice [REDACTED], contro l'avviso di accertamento TF7030 [REDACTED]/2024 con cui - a seguito di un PVC redatto dai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate - veniva recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di € 311.570,00 per disconoscimento di costi dichiarati ed indebita detrazione Iva di € 68.546,00, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

Per giungere a tale conclusione i primi giudici hanno rigettato l'eccezione di mancanza di contraddittorio preventivo, condividendo le ragioni indicate nell'avviso di accertamento per giustificare la deroga prevista dall'art. 6 bis della legge n. 212/2000 (fondato pericolo della riscossione derivante dai risvolti penali della vicenda e dalla intervenuta estinzione della società). Hanno poi osservato che l'estensione della verifica ad un anno pregresso, non indicato nell'atto di accesso, non risulta sanzionato da alcuna norma, né integra una violazione del diritto del contribuente ad essere informato dell'oggetto della verifica, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2. Hanno poi superato le censure riguardanti il riparto dell'onere della prova e l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla società, evidenziando gli elementi tipici di operatività delle società cartiere e richiamando i relativi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Hanno infine rigettato la censura relativa al calcolo delle sanzioni applicate dall'Ufficio.

2 Questa sentenza è stata impugnata dalla società contribuente con quattro motivi, corredati anche da una richiesta di prova testimoniale, contrastati con controdeduzioni dall'Agenza delle Entrate.

L'appellante ha depositato memoria che culmina con una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Il Collegio, all'udienza odierna, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l'appellante società deduce "Nullità dell'avviso di accertamento per violazione art. 6 bis L. 212/2000 ed art. 6.1. CEDU; omesso contraddittorio con il contribuente. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, commi 2 e 5 L. 212/2000, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio generale di diritto dell'Unione di rispetto dei diritti della difesa". Osserva in particolare l'appellante che l'Ufficio ha reso una motivazione solo apparente per giustificare la deroga al rispetto del contraddittorio e ne illustra le ragioni (cfr. atto di appello pagg. 6 e ss a cui si rinvia per evidenti motivi di sintesi espositiva, come impone testualmente l'art. 121 cpc applicabile anche al processo tributario).

1.2 Col secondo motivo si deduce "Nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 7 e 7 bis L. 212/2000: omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla eccezione" (così si legge testualmente, ndr) rimproverando al primo giudice di avere ravvisato la consapevolezza del cessionario al meccanismo di evasione da parte delle cedenti, ricavandola da elementi indiziari attinenti ad aspetti meramente organizzativi dei cedenti/fornitori che richiedevano, e richiedono, strumenti di indagine che solo gli Uffici finanziari possono disporre.

1.3 Col terzo motivo l'appellante società deduce "Nullità dell'avviso di accertamento: sulle riferite operazioni

oggettivamente inesistenti – sul mancato esame della documentazione allegata alla memoria inviata all'Ufficio con pec del 11/10/2024 (doc da 3 a 5, dep. in primo grado) a seguito del PVC consegnato”. Afferma al riguardo che la Corte di primo grado ha fatto mal governo dei recenti approdi della Suprema Corte in tema di onere della prova. Ribadisce che le prestazioni e servizi descritti nelle fatture contestate dall'Ufficio, erano state effettivamente rese alla società accertata dalle imprese fornitrici, grazie alle proposte inviate dalla “sig. r. [REDACTED], Social Media Manager esperta ed “operatore commerciale” delle predette società, nonché rapp.te legale della [REDACTED] (doc.8) ed esperta formatrice sia di quest'ultima che della ditta individuale [REDACTED]”. Precisa che trattasi di “Attività e servizi contrattualizzati che avevano una natura squisitamente digitale in quanto svolti via web attraverso sia la gestione delle pagine social (da parte della società [REDACTED]), quali Facebook e Instagram, con post, video e frasi motivazionali, e sia attraverso annunci pubblicitari sui siti degli stessi fornitori”. Precisa inoltre che “le prestazioni e i servizi ricevuti hanno altresì riguardato le campagne pubblicitarie condotte attraverso annunci sia su blocchetti pubblicitari che sotto forma di coupon cartacei, accompagnati da un'attività di volantinaggio. Ebbene, sia per i blocchetti che per i post grafici, prima della loro diffusione via social e/o stampa, la bozza degli stessi veniva presentata all'amministratore e ai collaboratori di quest'ultimo dalla sig.ra [REDACTED] Ilenia presso gli Uffici della [REDACTED] col primo che approvava e dava il via libera alle pubblicazioni e alla stampa dei blocchetti e/o coupon per il volantinaggio. Infine, si è documentato che le prestazioni e i servizi ricevuti dalle società cedenti le fatture hanno anche riguardato l'attività di formazione tecnica di telemarketing resa ai dipendenti della [REDACTED] (operatori telefonici) man mano che venivano assunti. Attività di formazione che veniva svolta presso la sede operativa della società [REDACTED] sita in [REDACTED], dalla stessa [REDACTED] che si presentava come referente di entrambe le società [REDACTED] e, in alcuni casi, da alcuni suoi collaboratori, quali la sorella [REDACTED]”. Si sofferma poi sui tipi di prestazione resi dalle due società e dalla ditta fornitrice indicandola relativa documentazione di supporto (v. pagg. 17 e ss. atto di appello). Ritiene quindi che le prove fornite sono in grado di neutralizzare e superare gli elementi indiziari utilizzati dall'ufficio e condivisi dai primi giudici.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo l'appellante società ripropone la censura sulla erroneità del calcolo delle sanzioni, che la Corte di primo grado ha disatteso. Si rimprovera al primo giudice di avere errato nel ritenere applicabile la sanzione di cui all'art. 9 co. 1 e 3 D. Lgs 18.12.1997 n. 547, perché nel caso in esame l'Ufficio non ha contestato alla società ricorrente la mancata e/o non corretta conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria.

2 Il primo motivo è fondato.

A norma dell'art. 6 bis comma 1 dello Statuto del Contribuente, *“salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”*. Il comma 2 prevede alcune deroghe al citato principio generale e, tra le ipotesi di esclusione del diritto al contraddittorio, annovera anche *“i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”*.

Orbene - come si è esposto in narrativa – nella fattispecie in esame, il ricorrente a sostegno del ricorso contro l'avviso di accertamento, aveva innanzitutto fatto valere il mancato contraddittorio preventivo per l'anno 2018 con violazione del diritto di difesa e la Corte di primo grado ha rigettato il motivo osservando, a pag. 3 della sentenza, che l'avviso di accertamento aveva *“compiutamente motivato l'urgenza e il fondato pericolo della riscossione in considerazione del rilevato meccanismo di evasione fiscale di rilevanza penale e del fatto che trattasi di soggetto estinto a far data dal 30.4.2024”*.

Siffatta motivazione, integralmente riproduttiva di quella dell'Ufficio, non è condivisibile perché giustifica la deroga al principio generale del contraddittorio attraverso due *rationes decidendi*, una incompleta e l'altra erronea in diritto.

Quanto alla prima, fondata sulla mera esistenza di profili di rilevanza penale, il giudice (e prima di lui l'Agenzia delle Entrate) omette di spiegare in che modo tale circostanza possa, da sola, porre in pericolo l'attività di riscossione e in proposito osserva il Collegio che la mera segnalazione dei fatti al Pubblico Ministero per le iniziative di propria competenza non pone in pericolo la riscossione delle imposte nei confronti della società contribuente in assenza di dati relativi alla consistenza patrimoniale. Quanto alla seconda *ratio* (estinzione della società dal 30.4.2024), essa non si confronta col principio del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi). Come rilevato dalla Corte di Cassazione *“nella relazione illustrativa al d.lgs. si afferma che l'obiettivo della norma è quello di «evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate».* Il legislatore, in altri termini, vuole disciplinare l'imputazione alla società di rapporti e situazioni nella sfera di relazioni con i suddetti «enti creditori» durante il periodo quinquennale successivo alla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, stabilendo nei confronti (solo) di tali enti e per i suddetti rapporti la temporanea inefficacia dell'estinzione della società eventualmente verificatasi in quel periodo” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, in motivazione).

Insomma, l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 è stato introdotto dal legislatore proprio per tutelare pienamente l'Ufficio finanziario nel regolare svolgimento della propria attività istituzionale e tale rilievo dimostra l'erroneità del relativo passaggio motivazionale che si è basato su un dato irrilevante ai fini della prova del “fondato pericolo per la riscossione” nei confronti della società.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata l'avviso di accertamento deve essere annullato per violazione del principio del contraddittorio previsto dall'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente, non ravvisandosi nella motivazione (integralmente condivisa dal primo giudice) nessun caso di “fondato pericolo per la riscossione”.

Resta così logicamente assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia avanzata con la memoria dall'appellante.

Le spese del doppio grado vanno compensate ravvisandosi gravi ragioni (corretta individuazione da parte dell'Ufficio della regola sulla ripartizione dell'onere probatorio).

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.